

Carpi, 02/10/2013

Comunicazione 31/2013

Oggetto: E' PARTITO IL SISTRI... COSA FARE?

Dopo oltre tre anni e sette rinvii... il SISTRI sembra aver visto la luce (tanti, comunque, rimangono i dubbi sul suo destino e i punti su cui è necessario fare chiarezza).

Come stabilito dal DL 31 agosto 2013, n. 101 dal **1 ottobre** è pienamente operativo per le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi; dal **3 marzo 2014** lo sarà per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Nella serata del 30 settembre (!) è stata diffusa una nota esplicativa del Ministero dell'Ambiente, volta a chiarire alcuni dubbi sulle modalità operative del sistema.

Questi in sintesi alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale:

- i trasportatori di rifiuti pericolosi sono tenuti a **compilare la scheda SISTRI – Area Movimentazione** per conto del produttore del rifiuto pericoloso (che, al momento dell'organizzazione del ritiro, dovrà comunicare i dati necessari alla compilazione), almeno un'ora prima dell'inizio del viaggio
- per i produttori di rifiuti pericolosi rimangono validi gli obblighi relativi alla tenuta della documentazione cartacea (registri di carico/scarico e formulari). Al momento del conferimento del rifiuto al trasportatore, quindi, al produttore rimarranno la prima copia del formulario e una copia della scheda SISTRI. Successivamente, riceverà dall'impianto di destinazione la quarta copia del formulario e la copia della scheda SISTRI compilate dal destinatario per la presa in carico del rifiuto (ricordiamo che questa documentazione dovrà essere conservata per 5 anni)
- sono valide le sanzioni per violazioni nella tenuta di registri e formulari. Le **sanzioni SISTRI** saranno applicate ai soggetti obbligati a partire dal 31° giorno successivo alle date di avvio del sistema per le rispettive categorie; è prevista una fase transitoria durante la quale le sanzioni saranno applicate solo dopo la constatazione della terza violazione in materia SISTRI.

Quindi, riassumendo, per il momento i produttori di rifiuti pericolosi non sono toccati in modo significativo dalla partenza del SISTRI: l'unico loro adempimento aggiuntivo consiste nel fornire al trasportatore del rifiuto i dati per la compilazione della scheda SISTRI e l'archiviazione di quest'ultima insieme al formulario.

Per i produttori di rifiuti non pericolosi rimane tutto invariato.

Cordiali saluti.

Roberta Bedeschi

Allegato: Circolare Ministeriale SISTRI del 1 ottobre 2013